



COMUNE DI MANDAS
Città Metropolitana di Cagliari

AVVISO PUBBLICO

**PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE
L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DELEGA DEGLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MANDAS**

Legge 9 gennaio 2004 n. 6

Il Responsabile

Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R n. 4 del 1988";

Vista la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, a causa di particolari condizioni di fragilità psico-sociale e sanitaria, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;

Visto l'art.344, comma 2 del Codice Civile, che prevede che il Giudice Tutelare per l'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'assistenza degli Organi della pubblica amministrazione (Sindaco o Assessore alle Politiche Sociali) del comune di residenza della persona assistita;

Considerato che qualora la nomina dell'Amministratore di Sostegno ricada sugli enti preposti per legge alla tutela dei soggetti deboli, nella persona del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali, questi ultimi possono delegare le funzioni ad una persona da loro individuata, idonea e di fiducia, con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare;

Preso atto che è intendimento dell'Amministrazione comunale attuare la costituzione, la disciplina e la tenuta di un elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6 su delega del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mandas;

INFORMA CHE

Il Comune di Mandas intende procedere, con il presente Avviso, alla costituzione, disciplina e tenuta dell'"Elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno" (di seguito

denominato ADS) su delega del Sindaco o Assessore alle Politiche Sociali, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di protezione e tutela di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n. 6.

Art. 1

Finalità

L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Mandas nell'espletamento della funzione, assegnata dal Tribunale Ordinario, di garantire un servizio di supporto e tutela:

- a) alle persone che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, o per altra causa, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
- b) ai soggetti maggiori di età che versino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Attingendo a tale elenco l'Amministrazione Comunale può proporre all'Autorità Giudiziaria i nominativi che potranno subentrare agli organi comunali nella ADS.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

- Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) maggiore età;
 - c) residenza in Italia;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
 - f) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità dell'ufficio tutelare indicate dall'art. 350 del Codice Civile;
 - g) non trovarsi in alcune delle situazioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali.

L'accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti suindicati, determina l'impossibilità di iscrizione del richiedente nell'Elenco e il conseguente rigetto dell'istanza.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:

- a. non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- b. sono stati esclusi dalle attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità;
- c. sono stati dichiarati decaduti o sospesi dalla potestà genitoriale o essere stati rimossi da altra tutela;
- d. il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;
- e. sono in conflitto di interesse rispetto alla persona beneficiaria di tutela o amministrato;
- f. presenza di altri gravi motivi previsti dalla legge;

Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a. i dati anagrafici e di residenza;
- b. titolo di studio;
- c. professione;
- d. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di ADS;
- e. eventuale partecipazione ad iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'ADS;
- f. l'eventuale numero degli amministrati al momento di presentazione della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica.

Art. 3

Modalità di iscrizione nell'Elenco

Per essere iscritti nell'Elenco, i soggetti interessati dovranno presentare richiesta di iscrizione compilando il modulo allegato al presente avviso, unitamente al Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato, e ad ogni altra documentazione che gli stessi riterranno utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

La richiesta e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere trasmessa all'indirizzo comune.mandas@cert.legalmail.it

In fase di prima istituzione dell'Elenco l'istanza dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e **fino alla data del 20/06/2025.**

Decorsi i termini di cui sopra, la richiesta di iscrizione potrà essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. Le richieste pervenute successivamente alla scadenza indicata verranno prese in esame ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Elenco.

L'ammissione o il rigetto della richiesta di iscrizione nell'Elenco, verrà formalmente comunicata all'interessato a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Art. 4

Tenuta dell'Elenco

Previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti per ciascun richiedente, si provvederà alla costituzione dell'“Elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno”.

L'Elenco verrà aggiornato con cadenza annuale. L'iscrizione dei richiedenti verrà confermata previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2.

A tal fine, la persona iscritta, è tenuta a presentare ogni anno entro il 31 gennaio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile di Procedimento ogni eventuale variazione che incida sui dati e sulle informazioni fornite all'Amministrazione e, in particolare, il sopraggiungere di cause ostative all'iscrizione o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi in cui, in qualsiasi momento, l'Ufficio accerti la perdita anche di uno solo dei requisiti e, altresì, nell'ipotesi in cui l'iscritto non provveda a trasmettere la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti entro il termine suindicato, si disporrà la cancellazione d'ufficio dall'elenco, previa adozione di provvedimento dirigenziale.

In casi di urgenza, rilevata la mancata disponibilità degli iscritti ad assumere l'incarico, è fatta salva la possibilità di affidare lo stesso anche a soggetti non iscritti nell'elenco di cui trattasi.

Art. 5

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona iscritta;
- b) per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui si evinca l'inidoneità dell'iscritto allo svolgimento dell'incarico;
- c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di ADS, espresso per tre volte consecutive;
- d) ingiustificato rifiuto a partecipare ad attività formative e/o informative organizzate dall'Ente;
- e) accertamento del venir meno anche di uno dei requisiti prescritti dall'art. 2;
- f) accertamento di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
- g) mancata trasmissione entro i termini di cui all'art. 4 della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 2;
- h) accertamento di gravi negligenze e/o inadempienze nell'esercizio delle funzioni di ADS;
- i) qualora si rilevino altri gravi motivi ostativi e pregiudizievoli allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ADS.

Dell'avvenuta cancellazione dall'elenco verrà data comunicazione formale all'interessato.

Art. 6

Delega

La delega verrà conferita con autonomia decisionale dal Sindaco o da altro soggetto istituzionale incaricato dal Giudice Tutelare, in base alla complessità e alle esigenze della specifica situazione, avvalendosi, qualora lo ritenesse opportuno, del supporto tecnico del Servizio Sociale Professionale. Il Sindaco o altro soggetto istituzionale incaricato dal Giudice Tutelare, valuterà la possibilità di consultare l'interessato nell'ipotesi in cui residui in capo allo stesso una seppur ridotta capacità di discernimento.

Nell'assegnazione degli incarichi si terrà conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero di soggetti già amministrati dallo stesso Amministratore di Sostegno, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di casi in capo al medesimo soggetto.

Art. 7

Rimborsi agli ADS delegati

Ai soggetti delegati verrà riconosciuto un contributo quale forma di equo indennizzo di € 150 mensili e € 1.800,00 annuali per amministrato.

Il rimborso può essere riconosciuto esclusivamente agli ADS ai quali sia stato conferito l'incarico con delega formale da parte del Sindaco o di altri soggetti istituzionali nominati dal Giudice Tutelare e autorizzati dal medesimo.

Il rimborso a favore del delegato verrà disposto semestralmente in concomitanza con la presentazione della relazione sull'attività svolta.

Il rimborso non è ammesso per le spese per le quali sia previsto analogo rimborso o contributo da parte di altri Enti (es. PLUS).

Art. 8

Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui il Servizio Sociale in occasione dell'espletamento del presente procedimento venga in possesso saranno trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016). Il Comune di Mandas (con sede in Piazza del Ducato di Mandas PEC: comune.mandas@cert.legalmail.it Telefono 07098780207) nella qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'ente, nel rispetto di principi di cui al regolamento UE 679/2016. L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali sarà pubblicata sul sito web del titolare al link: www.comune.mandas.su.it e/o acquisibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 9

Ricorsi

Tutte le determinazioni adottate dal Responsabile in conseguenza del presente Avviso, potranno essere impugnate mediante:

- ricorso gerarchico dalla data di pubblicazioni delle suddette determinazioni sul sito Internet del Comune di Mandas o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna), ai sensi dell'art. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet del Comune di Oristano o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto entro il termine di 60 giorni.

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente avviso è competente il Foro di Oristano.

Art. 10

Pubblicità

Il presente avviso con l'allegato modulo di domanda sarà pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Mandas www.comune.mandas.su.it e nella sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11

Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Mandas o è tenuto ad effettuare controlli, anche a campione, sino al 5% e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei rimborsi per i quali sono rese le dichiarazioni.

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza e revoca dai benefici e sanzioni penali conseguenti). Pertanto, i soggetti che presentano l'istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non risultino diverse o contraddittorie tra loro e rispetto a quanto già dichiarato e secondo quanto indicato nel presente Avviso.

Art. 12

Informazioni

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni relativamente al presente Avviso pubblico all'ufficio Servizi Sociali contattando il numero 07098780207

Art. 13

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Emanuela Garau, Assistente Sociale del Comune di Mandas.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio alle

norme del Codice Civile e a quanto disposto dalle altre leggi vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Garau Emanuela